



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 6	
La presente deliberazione consta di N. _____ fogli, N. _____ pag. e N. _____ allegati	
CODICE ENTE	CODICE MATERIA
10452	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 TARIFFE E AGEVOLAZIONI (TARI) ANNO 2023 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **21.00** nella Sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

ZANARDI MICHELE	Presente	
DUSI CATERINA	Presente	
BERTA RENATO	Presente	
MASSARDI MAURIZIO	Presente	
COCCA CLAUDIO	Presente	
QUACQUARINI DALIDA	Presente	
PEDROTTI ANTONIO	Presente	
BIGNOTTI FEDERICA	Presente	
BENEDETTI MATTEO	Presente	
LOMBARDI IVANA	Presente	
BETTINI BARBARA	Presente	
PASINI STEFANO		Assente
FORNAROLI DIEGO		Assente

Totale presenti **11** Totale assenti **2**

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. **DOTT. GIUSEPPE IAPICCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ZANARDI MICHELE** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025
TARIFFE E AGEVOLAZIONI (TARI) ANNO 2023 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA
ESEGUIBILITÀ.**

*Al momento della trattazione del punto n. 3 all'ordine del giorno risultano:
Consiglieri assenti: n. 2 Pasini Stefano, Fornaroli Diego)
Consiglieri presenti: n. 11*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 3 all'ordine del giorno avente ad oggetto “**APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025
TARIFFE E AGEVOLAZIONI (TARI) ANNO 2023 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA
ESEGUIBILITÀ**”;

Udita la relazione illustrativa **del Vice Sindaco**, che espone l'argomento con l'ausilio dell'Ing. Ronchi di SAE insieme al punto 4 in quanto collegati

Dato atto che alle ore 21,05, prima della discussione e della votazione, entrano in aula i Consiglieri Pasini Stefano e Fornaroli Diego, per cui risultano presenti n. 13 Consiglieri;

Uditi gli interventi, che vengono di seguito succintamente riportati in conformità al processo verbale redatto dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 41 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale:

Consigliere Lombardi Ivana, che chiede che cosa è determinato l'aumento dei costi e come mai l'aumento è maggiore per chi ha meno mq;

Consigliere Fornaroli Diego, che ribadisce quanto già detto lo scorso anno: i rifiuti sono un business e i conti aumentano ogni anno. Ritiene che il servizio debba essere rivisto perché così è costoso e non efficiente. Chiede che sia rivisto il servizio per contenere i costi e la situazione della popolazione che non paga ;ù

Ronchi, il PEF è stato redatto in conformità a quanto previsto da ARERA e l'aumento è determinato su base ISTAT, con una attenzione a contenere al di sotto di quanto indicato da ISTAT, fermando l'aumento a circa l'8% rispetto al 11% certificato da ISTAT. Risponde ai quesiti della consigliera Lombardi su come è composta la tariffa e per cui vi è una diversa incidenza in base ai mq. e componenti del nucleo familiare;

Consigliere Lombardi Ivana, ritiene che non sia equo l'aumento in quanto più aumentano e mq. meno è l'aumento a parità di componenti. Chiede che paga il costo di riscossione;

Vice Sindaco, nel 2022 il non incassato è circa il 3% e si stanno adottando i provvedimenti per riscuotere;

Consigliere Lombardi Ivana, alla fine questo servizio costa di più rispetto alla calotta;

Sindaco, all'inizio, il servizio è venuto a costare meno, ma a seguito di cambio delle norme, si è determinato un aumento, proprio per le modalità di formazione del PEF;

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi, effettuata secondo il sistema di registrazione autorizzato dal Presidente, è conservata agli atti fino all'approvazione dei verbali dell'odierna seduta da parte del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che la votazione della proposta di deliberazione in oggetto, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, contrari: n. 2 (Consiglieri Lombardi Ivana, Bettini Barbara), astenuti: n. 2 (Consiglieri Pasini Stefano, Fornaroli Diego), espressi da n. 11 consiglieri votanti su n. 13 presenti

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
 - PEF ANNO 2022-2025
 - RELAZIONE AL PEF
 - PIANO TARIFFARIO TARI DA APPLICARE NELL'ANNO 2023
 - DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' E RELAZIONE TECNICA AL PEF
 - TABELLA UFFICIALE PER CALCOLO ABBATTIMENTO QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE CHE PROVVEDONO ALL'AUTOSMALTIMENTO DEI RIFIUTI AI SENSI ART 24 DEL REGOLAMENTO TARI MODIFICATO IN FASE DI APPROVAZIONE NELL'ODIERNA SEDUTA CONSILIARE

Successivamente il Consiglio Comunale,

udita la proposta del Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, per le motivazioni riportate nella proposta di deliberazione;

preso atto che la votazione della proposta di dare immediata eseguibilità alla deliberazione in oggetto, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, contrari: n. 2 (Consiglieri Lombardi Ivana, Bettini Barbara), astenuti: n. 2 (Consiglieri Pasini Stefano, Fornaroli Diego), espressi da n. 11 consiglieri votanti su n. 13 presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

PROVINCIA DI BRESCIA

Area: FINANZIARIA

Servizio: RAGIONERIA

Assessore proponente: DUSI CATERINA

P.O. competente: BAGA LUCIA

Responsabile del procedimento di stesura atto: BAGA LUCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025
TARIFE E AGEVOLAZIONI (TARI) ANNO 2023 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA
ESEGUIBILITÀ.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione si procede all'approvazione del PEF 2022-2025 e delle tariffe TARI applicate per l'anno 2023.

udita la relazione illustrativa del proponente;

- ✓ la Deliberazione Consiliare n. 16 del 20.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2022/2024 e relativi allegati;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 09.06.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Triennio 2022/2024 - parte economica;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 08.09.2022 con la quale è stato altresì approvato il Piano della Performance 2022/2024, provvedendo alla definizione degli obiettivi e all'assegnazione delle risorse alle posizioni apicali per la relativa gestione;

visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

viste:

- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023)
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021)
- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e successive modificazioni, e integrazioni;

premesso che:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all' articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in materia di criteri tariffari TARI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13;
- in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;

- a norma dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;
- in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

rilevato che:

- l' Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, secondo la quale l'Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- all' Autorità, l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

- a) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
- b) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett.h);
- c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);
- l’ ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

preso atto che per la predisposizione delle tariffe per l’anno 2021 ARERA si era espressa con delibera n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ;

dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;

atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori;

considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare;

rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

verificato che l’MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

rilevato che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025;

considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

dato atto che gli avvisi bonari di pagamento che verranno emessi contengono le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi trasformatosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

preso atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

visto, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

dato atto che:

- secondo l’attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si

completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;

- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:

a) il soggetto gestore predispone il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;

b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

considerato di stabilire che la riscossione della Tassa Rifiuti (TARI) 2023 avvenga in n. 2 rate come segue:

· ACCONTO TARI 2023	31 Luglio 2023
· SALDO TARI 2023	29 Dicembre 2023 (essendo il 31 giorno festivo)

verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo al Comune ente territorialmente competente

verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR),

ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche per l'Ente Comune di Villanuova sul Clisi sono suddivise, essendo la popolazione residente superiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

rilevato , pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022- 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;

- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

considerato che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D. Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

considerato anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte del Comune quale Ente Territorialmente competente, sulla base della documentazione trasmessa;

visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dal Comune a seguito del PEF validato;

evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dall'Ente Comune di Villanuova sul Clisi territorialmente competente;

dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D. Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006;

visto il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023;

preso atto che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 832.500,00 come risulta dall'allegato A alla presente deliberazione;

ritenuto di attribuire alle utenze domestiche il 49% del costo complessivo ed il restante 51% alle utenze non domestiche;

dato atto che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

atteso che la trasmissione della delibera dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

preso atto della deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 di Arera di approvazione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) in vigore dal 01.01.2023;

considerata la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 17.03.2022 avente ad oggetto: "*INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO 'A' ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'* ove si evince la volontà di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a far data dal 01.01.2023 secondo **lo schema I "livello qualitativo minimo** "di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif., al fine di un adeguamento graduale agli standard di qualità evitando incrementi tariffari che l'adozione di schemi regolatori avanzati determinerebbero ad ogni buon conto dall'annualità 2023;

considerato altresì che, ai sensi del TQRIF, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 7 del 14.02.2023 immediatamente eseguibile, ha proceduto all'approvazione ed adozione della carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Villanuova sul Clisi;

preso atto altresì delle variazioni proposte in approvazione nell'odierna seduta consigliare al Regolamento TARI ai sensi del TQRIF dall'art. 23 al 28 relativamente ai versamenti e rateizzazioni, dell'art. 6 in materia di obbligo dichiarativo, dell'art 17 in merito alla procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati e conseguente rettifica degli importi non dovuti;

ritenuto altresì di prendere atto, ai sensi regolamentari in approvazione, della modifica all'art. 24 in merito al metodo di calcolo della riduzione della quota variabile per le utenze non domestiche che provvedono per proprio conto all'autosmaltimento dei rifiuti fuoriuscendo parzialmente dal servizio pubblico, prevedendo un abbattimento percentuale sull'incidenza che la categoria merceologica di rifiuto autosmaltito ha sulla produzione totale del medesimo nel territorio del Comune di Villanuova come da tabella ufficiale allegata dei dati di produzione rifiuti anno 2021 caricati sul portale WebORSO 3.0 e pubblicati sul Quaderno Rifiuti 2022 (dati 2021) predisposto dall'Osservatorio Rifiuti della Provincia di Brescia;

visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19.12.2022) che, per l'anno 2023, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31 marzo 2023 e la successiva Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) di proroga ulteriore al 30.04.2023 prevedendo al comma 775 art.1 :

- *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022;*
- *a tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023” ;*

visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e il documento unico di Programmazione, in approvazione nel presente ordine del giorno del Consiglio Comunale ;

richiamati l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e

verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai responsabili di Area spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata considerata la competenza dell'organo alla cui approvazione la proposta è sottoposta;

dichiarato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell'organo deliberante;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 in data 26/04/2016;

DELIBERA

1. **di richiamare** le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. **di approvare** il PEF anni 2022-2025 (*allegato 1 alla determinazione AREA N.2/DRIF/2021 DEL 04.11.2021*), di cui all'allegato A);
3. **di approvare** la relazione di accompagnamento al PEF (*allegato 2 alla determinazione AREA N.2/DRIF/2021 DEL 04.11.2021*) di cui all'allegato B);

4. **di approvare** le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2023, di cui all'allegato C);
5. **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
6. **di dare atto che** sulle tariffe TARI deve essere calcolato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5% da scorporare dalla TARI e addebitare all'utente con codice tributo stabilito all'uopo da Agenzia delle Entrate;
7. **di prendere atto** della dichiarazione di veridicità *(allegato 3 alla determinazione AREA N.2/DRIF/2021 DEL 04.11.2021)* e della relazione tecnica al PEF redatta ai sensi del DPR 158/99 art.8 allegate quali parti integranti e sostanziale della presente deliberazione al fine dell'invio di cui al successivo comma 14;
8. **di prendere atto** della variazione apportata al Regolamento TARI in approvazione nell'odierna seduta consiliare relativamente alla modifica all'art. 24 in merito al metodo di calcolo della riduzione della quota variabile per le utenze non domestiche che provvedono per proprio conto all'autosmaltimento dei rifiuti fuoriuscendo parzialmente dal servizio pubblico, prevedendo un'abbattimento percentuale sull'incidenza che la categoria merceologica di rifiuto autosmaltito ha sulla produzione totale del medesimo nel territorio del Comune di Villanuova come da tabella ufficiale allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della medesima dei dati di produzione rifiuti anno 2021 caricati sul portale WebORSO 3.0 e pubblicati sul Quaderno Rifiuti 2022 (dati 2021) predisposto dall'Osservatorio Rifiuti della Provincia di Brescia;
9. **di stabilire** che la riscossione della Tassa Rifiuti (TARI) 2023 avvenga in n. 2 rate come segue:

· ACCONTO TARI 2023	31 luglio 2023
· SALDO TARI 2023	29 dicembre 2023 (essendo il 31 giorno festivo)
10. **di dare atto** che la presente deliberazione e relativi allegati saranno trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;
11. **di dare atto** che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

12. **di acquisire** agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
13. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio proponente nella Sezione Provvedimenti dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;
14. **di trasmettere** copia del suddetto piano finanziario 2023 e dell'articolazione tariffaria 2023 di cui ai precedenti punti 2 – 3 - 4 del deliberato unitamente alla presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della medesima ad:
- ARERA ai sensi del punto 4 dell'art. 6 della deliberazione ARERA 443/2019/R/rif che ha reso disponibile l'applicativo per il caricamento della raccolta dati a partire dal 12.04.2022;
15. **di proporre** l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. in quanto l'approvazione degli allegati atti, risulta propedeutica alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2023/2025 ed all'emissione degli avvisi bonari TARI, entro i termini stabiliti nel presente documento

ALLEGATI:

- PEF ANNO 2022-2025
- RELAZIONE AL PEF
- PIANO TARIFFARIO TARI DA APPLICARE NELL'ANNO 2023
- DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' E RELAZIONE TECNICA AL PEF
- TABELLA UFFICIALE PER CALCOLO ABBATTIMENTO QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE CHE PROVVEDONO ALL'AUTOSMALTIMENTO DEI RIFIUTI AI SENSI ART 24 DEL REGOLAMENTO TARI MODIFICATO IN FASE DI APPROVAZIONE NELL'ODIerna SEDUTA CONSILIARE

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Rag. Lucia Baga



Il Sindaco

Il Segretario Comunale

ZANARDI MICHELE

Dott. DOTT. GIUSEPPE IAPICCA
